

## **VENDITA DI UN VEICOLO DURANTE IL FALLIMENTO DEL VENDITORE**

*di Marco Massavelli*

*Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)*

Non è opponibile alla massa dei creditori l'atto di alienazione del veicolo trascritto dopo la dichiarazione di fallimento.

E' quanto emerge dall'ordinanza n. 29459, del 15 novembre u.s., emessa dalla Corte di Cassazione Civile.

Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda la richiesta, espressa dal curatore fallimentare di una impresa, di dichiarare l'inopponibilità alla massa dei creditori e l'inefficacia ex art. 45 legge fall., del contratto avente ad oggetto la vendita di un autobus in quanto trascritto al PRA dopo la dichiarazione di fallimento; in subordine, la curatela chiedeva la revoca ex art. 67, 1°c., legge fall., del medesimo contratto e la condanna della parte convenuta alla restituzione dell'autobus, oltre al risarcimento dei danni e, nell'ipotesi di mancata restituzione del mezzo, la condanna alla restituzione dell'equivalente in denaro, con rivalutazione ed interessi legali.

La Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta principale del curatore, in applicazione di giurisprudenza ormai consolidata, ha statuito che la sola trascrizione dell'atto di acquisto nel pubblico registro automobilistico ne determina l'opponibilità al fallimento (Cass., n. 7954/91) a nulla rilevando il deposito della richiesta di trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Tale principio trova conferma nel consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla similare questione dell'opponibilità alla massa dei creditori degli atti di vendita immobiliari- ciò per la sostanziale medesimezza degli argomenti di diritto- a tenore del quale l'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede non

---

solo che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 cod. civ. ma anche che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute, ex art. 45 legge fall., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale (Sez. 2, Sentenza n. 23784 del 16/11/2007; Sez. I, Sentenza n. 8545 del 8/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 11958 del 28/06/2004; Sez. I, Sentenza n. 3106 del 17/03/2000).

Nel caso concreto, dunque, la richiesta di trascrizione ha sì conferito data certa al contratto di cessione dell'automezzo, ma per rendere opponibile il negozio alla massa dei creditori sarebbe stato necessario l'ulteriore adempimento della trascrizione presso il PRA che, invece, è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento.